Camera Penale di Pavia

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Milano

Ill.mo Presidente del Tribunale di Pavia

Ill.mo Ufficio Gip / Gup di Pavia

Ill.mo Ufficio Dibattimento del Tribunale di Pavia

Ill.mo Ufficio di Sorveglianza di Pavia

Ill.ma Procura della Repubblica di Pavia

Ill.mo Giudice di Pace di Pavia

Ill.mo Giudice di Pace di Vigevano

Ill.mo Giudice di Pace di Voghera

e p.c.

Ill.mo Ordine degli Avvocati di Pavia

Oggetto: astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati *ex lege* nr. 146/1990 come modificata dalla Legge nr. 83/2000 per i giorni 24 e 25 giugno 2021.

La Camera Penale di Pavia in relazione alle motivazioni contenute nella Delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'U.C.P.I. in data 11 giugno 2021,

in ossequio

alla predetta Delibera dell'Organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di Legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che - ai sensi della Legge nr. 146/1990 come modificata dalla Legge nr. 83/2000 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della Legge nr. 146/1990 come modificata dalla Legge nr. 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di nr. 2 giorni e si terrà il 24 ed il 25 giugno 2021;

b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata Delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane dell'11 giugno 2021, attiene alla necessità sempre più stringente di assicurare l'effettiva separazione delle carriere dei Magistrati del Pubblico Ministero e dei Giudici al fine di garantire la piena realizzazione dei principi costituzionali del giusto processo ed in particolare della terzietà del Giudice;

c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della Legge nr. 146/1990 come modificata dalla Legge nr. 83/2000;

g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 4 del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Pavia, 14 giugno 2021

Il Presidente
Avv. Daniele Cei

Il Segretario
Avv. Alberto Assanelli